

IL TIROCINIO EXTRACURRICOLARE

Il **Tirocinio** extracurricolare (formativo, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante ed il tirocinante, allo scopo di favorire:

- l'arricchimento del bagaglio di conoscenze;
- l'acquisizione di competenze professionali;
- l'inserimento o il reinserimento lavorativo.

Il periodo di orientamento al lavoro e formazione non configura un rapporto di lavoro subordinato.

La durata minima è di 2 mesi (1 mese per gli stagionali) mentre quella massima è fissata in 12 mesi (24 mesi per i soggetti svantaggiati); essa deve essere congrua con il PFI (Progetto Formativo Individuale).

La disciplina è rimessa alle singole Regioni e Province autonome in attuazione delle Linee Guida definite con Accordo 25 maggio 2017.

Soggetti interessati

a) Enti Promotori

- soggetti in possesso dei requisiti previsti dall' art. 2 del D.M. n. 142/1998 es. Agenzie per l'Impiego, Università
- soggetti eventualmente accreditati presso la Regione o Provincia autonoma.

b) Tirocinanti

- soggetti in stato di disoccupazione;
- lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- lavoratori a rischio disoccupazione;
- soggetti già occupati in cerca di altra occupazione;
- soggetti disabili e svantaggiati;

c) Enti ospitanti

Qualsiasi persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata, con i requisiti eventualmente richiesti dalle normative regionali e delle province autonome.

Sono esclusi dalle linee guida 2017:

- i tirocini curricolari;
- il praticantato professionale;
- i tirocini transnazionali;
- i tirocini per extracomunitari.

Requisiti

- Possesso in capo al tirocinante di specifici requisiti soggettivi.
- Rispetto da parte del soggetto ospitante della normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e sul collocamento obbligatorio dei disabili.
- Rispetto, da parte del soggetto ospitante, di limiti numerici occupazionali e possesso di specifici requisiti.

Non è possibile attivare tirocini

- per attività equivalenti a quelle per le quali il soggetto ospitante nei 12 mesi precedenti abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, collettivi, per superamento del periodo di comporto, per mancato superamento del periodo di prova, per fine appalto, per fine periodo formativo nell'apprendistato;
- in presenza di procedure concorsuali;
- in presenza di CIG straordinaria o in deroga per mansioni equivalenti nella medesima unità operativa;
- con tirocinanti che negli ultimi due anni abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione con il medesimo soggetto ospitante;
- con tirocinanti che abbiano svolto lavoro accessorio per non più di 30 giorni nei 6 mesi precedenti.
- con figure regolamentate e ai diplomati (es. parrucchiera, estetista, geometra ecc.)

Il soggetto/ditta ospitante tramite il *Consulente del Lavoro*

- 1) verifica i requisiti soggettivi del candidato tirocinante;
- 2) verifica il numero massimo di tirocinanti ospitabili in azienda rispetto al numero di dipendenti;
- 3) contatta l'Ente Promotore;
- 4) verifica i requisiti del candidato tutor aziendale e provvedere alla sua nomina;
- 5) stipula o aggiornare la idonea polizza assicurativa RC c/terzi;
- 6) provvede alla comunicazione telematica obbligatoria telematica;
- 8) erogare al tirocinante una indennità di partecipazione non inferiore a 500 euro mensili /350 mensili per 20 ore settimanali. Importi in atto in Regione Lombardia;
- 9) garantire la sicurezza sul lavoro del tirocinante sotto forma di:
 - informazione;
 - formazione;
 - sorveglianza sanitaria;
 - fornitura di eventuali Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.);
- 10) redigere con il Tutor Aziendale il registro presenze giornaliero, indicando le attività svolte sulla base del Piano Formativo Individuale (P.F.I.).

L'Ente promotore deve

- 1) stipulare la convenzione di tirocinio e redigere il progetto formativo (P.F.I.) in collaborazione con l'ente ospitante ed il tirocinante, indicando gli obiettivi formativi da conseguire e le modalità di attuazione;
- 2) trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla Regione e agli organi competenti;
- 3) in caso di assenza di almeno 30 giorni per malattia, maternità o infortunio, su richiesta del tirocinante, sospendere il tirocinio e prorogarne in maniera corrispondente la durata;
- 4) redigere l'attestazione finale, firmata anche dal soggetto ospitante.

Vuoi saperne di più? Scrivici tramite il Form o chiamaci!